

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

Nella persona del presidente:

DOTT. Maria Silvana FUSILLO

Ha emesso il seguente

D E C R E T O

Nel procedimento camerale iscritto al N. 1042\2020 V.G. del Ruolo generale dell'anno 2020 avente ad oggetto: *equa riparazione ex lege 89/01*,

Promosso da

Luigi (nato a _____ e domiciliato in _____ alla
Via _____ C.F. _____) e
Rachele (nata a _____) il _____ e residente in
_____, nella
C.F. _____ , nella
qualità di legali rappresentanti del proprio figlio minore Rocco (nato ad
e residente in

C.F. _____ , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori
(C.F. LGR MHL 58P14 F839K) e dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN
90T17 F839C) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Centro
Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso



La Corte, visto il ricorso depositato in data 20.05.2020 e vista la documentazione allegata, rileva che:

-il giudizio di primo grado, avente a oggetto risarcimento danni da colpa medica, è iniziato innanzi al Tribunale di Napoli con atto di citazione notificato in data 9.1.2006 ed è terminato con la sentenza del 16.9.2013 n. 10285; in corso di causa, deceduto Pellegrino , si è costituito il minore Rocco, in data 11/11/2009; nei due giudizi di secondo grado, riuniti, i ricorrenti, appellanti incidentali, si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 13.2.2014 e in data 16.6.2014 e il giudizio è stato definito con la sentenza del 17.4.2019 n. 2114, che, tra l'altro, ha accolto l'appello incidentale dei ricorrenti;

- il giudizio ha avuto una durata complessiva di anni 13 e per Rocco di anni 10,5 ; pertanto eccede di anni 8 per Luigi e Rachele e di anni 5 per Rocco rispetto ai termini indicati alla l.89\01 .

- valutata la notevole complessità del caso, l'oggetto del contendere, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore rilevante della causa, degli incrementi del 10% per gli anni successivi al terzo e del 20% per l' anno successivo al settimo si stima equo ex art. 2056 c.c. riconoscere la somma complessiva di €9.900 in favore di Luigi, di €9.900 in favore di Rachele e di € 4.800 in favore di Rocco.

- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva e decisoria secondo il DM 55/014.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, III sezione civile, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, di €9.900 in favore di Luigi, di



€.9.900 in favore di Rachele e di € 4.800 in favore di Rocco;

- b) condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento della somma in favore di parte ricorrente che liquida in € 972 per compensi, 65,00 Euro per spese vive, oltre IVA, CPA ed spese forfettarie del 15%, con attribuzione agli avv.ti dall'avv. Michele Liguori e Vincenzo Liguori, dichiaratisi antistatari.

Napoli, il 27/07/2020

Il Presidente

